

DICHIARAZIONI

Fallimento ovvero liquidazione giudiziale: obblighi di presentazione della dichiarazione Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari



Nell'ambito degli adempimenti richiesti, ai fini Iva, al **curatore**, deve in primo luogo essere ricordato che, ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#), in caso di **fallimento** (ovvero di **liquidazione giudiziale**) o di **liquidazione coatta amministrativa**, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per **l'anno solare precedente**, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le **modalità e i termini ordinari**, ovvero **entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario**.

Con riferimento, invece, al periodo in cui ha avuto **avvio la procedura concorsuale**, va evidenziato che l'[articolo 74-bis D.P.R. 633/1972](#) correla alla dichiarazione di fallimento (ovvero alla nuova liquidazione giudiziale) la **divisione del periodo d'imposta in due parti**: la prima parte che decorre dal 1° gennaio fino al giorno anteriore a quello di apertura della procedura, e la seconda parte che decorre dalla data di apertura della procedura fino al 31 dicembre.

Per le operazioni registrate nella **parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento** o di liquidazione coatta amministrativa deve essere quindi presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale **insinuazione al passivo** della procedura concorsuale. Detta dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando l'**apposito modello Iva 74 bis**, che **non consente**, peraltro, di richiedere il **rimborso** dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. [risoluzione 181/E/1995](#)).

MA Agenzia Entrate

MODELLO IVA 74-bis
DICHIARAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA FRAZIONE D'ANNO ANTECEDENTE
LA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

CODICE FISCALE

| ANNO | | UFFICIO COMPETENTE | | TIPO DICHIARAZIONE | |
|------|--|--------------------|--|---|--|
| | | | | Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> | |

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA

Indirizzo di posta elettronica

TELEFONO O CELLULARE prefisso numero

FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella)
M ☐ F ☐

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

A tal proposito vale inoltre la pena ricordare che, a partire dal periodo d'imposta 2023, deve essere utilizzato il **nuovo modello Iva 74 bis**, approvato con il [provvedimento prot. n. 36026/2023 del 07.02.2023](#). Il modello, infatti, è stato aggiornato per adeguarlo alle **novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. 14/2019)

Non va poi dimenticato che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare anche la **dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta in cui è stato dichiarato il fallimento** (ovvero la liquidazione giudiziale), costituita da **due moduli**:

- il **primo**, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta (in questo caso va **barrata la casella del rigo VA3**),
- e il **secondo** per le **operazioni registrate successivamente**.

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Credito dichiarazione IVA/2022 ceduto

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

In entrambi i moduli devono essere compilati **tutti i quadri**, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.

I **quadri VT e VX**, invece, devono essere compilati esclusivamente nel **modulo n. 01**.

Con riferimento al **quadro VX** occorre tenere distinte le seguenti ipotesi:

a) in presenza di un **debito Iva** risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno **antecedente la dichiarazione di fallimento** ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo), occorre riportare nel **quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo** alla dichiarazione di fallimento ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto **i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;**

b) in presenza di un **credito Iva nel primo periodo**, invece, nel quadro VX devono essere riportati i **saldi sommati o compensati tra loro**, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.